

1

- TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONI CIVILI - 04-08-2016 -
 N. 1270 - EST. DOTT. SANGUANINI -
 - ORDINANZA INGIUNZIONE DELLA
 DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO -
 - SANZIONI AMMINISTRATIVE -
 - ILLEGITTIMITA'
 DELL'ORDINANZA -
 - OPPOSIZIONE -
 - PARZIALE ACCOGLIMENTO -

SENTENZA	
Nr.	1270
In data	04/08/2016
N. Cont.	8841
R. Rep.	/



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI MODENA

In composizione monocratica nella persona del G.O.T. Avv. Marzia Sanguanini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 11349/2013 RG

Promossa da

....., quale titolare della ditta individuale

di ricorrente con l'avv. Annalisa Bova

CONTRO

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MODENA,

convenuta con i funzionari avv. A. De Torto dott. R. Giurgola, G. Vaccari e A. Riefolo

Oggetto: Ricorso ex L. 689/81

CONCLUSIONI

Per parte opponente:

"CONCLUSIONI"

Adversis reiectis, voglia il Tribunale adito così decidere:

Nel merito:

- A) accertare e dichiarare la infondatezza e/o illegittimità, e/o illiceità, e/o nullità quindi, la invalidità della ordinanza ingiunzione n.2013/CONT/306/11 Prot. 19981 per le ragioni tutte di cui in premessa;
- B) Conseguentemente dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o revoca dell'ordinanza ingiunzione n. 2013/CONT/306/11 Prot. 19981 notificata alla sig.ra in data 30.11.2013.



Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del provvedimento oggi impugnato, rideterminare le sanzioni amministrative al minimo editale in ragione delle motivazioni esposte nel presente atto ed applicazione della previsione di cui all'art. 8 L. 689/81.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Per parte opposta:

"Voglia l'Illustrissimo Giudice rigettare il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato e per l'effetto accertare la piena legittimità dell'ordinanza impugnata e confermare l'intera misura della sanzione comminata;
o in subordine comunque disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione del fatto che l'Amministrazione agisce sulla base delle risultanze ispettive nell'adempimento dei doveri d'ufficio".

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria il 30/12/13, la sig.ra [redacted] quale titolare della ditta individuale [redacted] propone opposizione all'ordinanza- ingiunzione n.2013/CONT/306/11 prot. 19981, pronunciata il 25/11/13 e notificata il 30/11/13, con cui la D.T.L. di Modena commina il pagamento della somma di € 17.178,00, oltre ad € 14,25 per spese di notifica, per un totale di € 17.192,25, a titolo di sanzioni amministrative per omissioni ed irregolarità riscontrate negli adempimenti connessi al rapporto di lavoro intercorso con la lavoratrice

La Direzione Territoriale del Lavoro di Modena si costituisce in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/09/14, contestando le censure avversarie e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.

All'udienza del 8 novembre 2014 il Giudice dispone sulle istanze istruttorie richieste dalle parti ed i testi vengono escussi nelle successive udienze, alcune rinviate a causa della mancata comparizione dei testi regolarmente intimati.

All'udienza del 13 novembre 2015, esaurita l'istruttoria, la causa viene rinviata



per la precisazione delle conclusioni e la discussione.

All'udienza del 17 giugno 2016, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso contro l'opposta ordinanza ingiunzione è parzialmente fondato e deve essere accolto per le considerazioni che seguono.

Parte resistente, adempiendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., ha offerto, attraverso l'istruttoria documentale ed orale svolta, la prova della condotta sanzionata con il provvedimento impugnato.

I testi di parte resistente hanno confermato puntualmente le dichiarazioni già rese al personale ispettivo, sotto assunzione di responsabilità penale.

La signora [] ha confermato di aver "lavorato per la ricorrente dal 20.09.2009 al 28.12.2009 per 50 giornate".

Il teste [] ha confermato il contenuto della dichiarazione già resa in cui, sostanzialmente, affermava di aver visto più volte la signora [] lavorare nel negozio []

Il teste [], nel confermare il contenuto della dichiarazione già resa, ha affermato di aver accompagnato più volte la signora [] al lavoro nel periodo dal 20.09.2009 al 28.12.2009 e di averla vista lavorare mentre sistemava gli abitini ed allestiva la vetrina.

Del medesimo tenore la testimonianza del teste [] che ha riferito delle lamentele della signora [] per la promessa, non mantenuta dalla ricorrente, di assumerla regolarmente nonché di averla vista lavorare di domenica, in quanto la domenica a Cavezzo si tiene il mercato ed il negozio era aperto.

Le dichiarazioni rese, a prova contraria, dal teste di parte ricorrente [] non valgono ad inficiare la prova già raggiunta; il teste da un lato ha confermato che la signora [] ha sostenuto un colloquio di lavoro con la ricorrente, in data che non ricorda ma comunque di domenica, e dall'altro, ha riferito la circostanza, non rilevante ai fini del giudizio e di dubbia attendibilità,



di aver visto la signora _____, accompagnata da tutta la sua famiglia, davanti al negozio _____, non dentro, sempre di domenica in quanto a Cavezzo è giorno di mercato.

Valuta questo Giudice che la valutazione complessiva delle risultanze probatorie ed il giudizio sull'attendibilità dei testi portino a ritenere dimostrato l'assunto di parte DTL, con ciò confermandosi che la signora _____ ha irregolarmente lavorato per la ditta individuale Federica nel periodo e nelle giornate contestate.

Giusta anche la disposizione di cui all'art 6 comma 12 D.lgs. 150/2011 e l'assenza di precedenti, si ritiene di modificare l'entità della sanzione comminata nel minimo edittale.

Conseguentemente, le sanzioni amministrative vengono rideterminate come di seguito:

- punto a) dell'ordinanza ingiunzione n. 1 violazioni = € 500;
- punto b) dell'ordinanza ingiunzione n. 4 violazioni (€ 150x4) = € 600;
- punto c) dell'ordinanza ingiunzione n. 1 violazioni = € 100;
- punto d) dell'ordinanza ingiunzione n. 1 violazioni = € 100;
- punto e) dell'ordinanza ingiunzione n. 4 violazioni (€ 25x4) = € 100;
- punto f) dell'ordinanza ingiunzione n. 1 violazioni (€ 1.500) + € 150 per 50 gg di lavoro (€ 150x50=7.500) = € 9.000

per un totale o di € 10.400 oltre ad € 14,25 per spese di notifica, per un totale di € 10.414,25.

In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e della ritenuta necessità di procedere alla rideterminazione della sanzione amministrativa in misura inferiore a quella comminata, sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-



ingiunzione n.2013/CONT/306/11 prot. 19981, pronunciata dalla
Direzione Territoriale del Lavoro di Modena il 25/11/13 e notificata il
30/11/13 e modifica l'ammontare della sanzione amministrativa nella
misura complessiva di € 10.414,25;

- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;

Così deciso in Modena il 17 giugno 2016.

Il Giudice

G.O.T. Avv. Marzia Sanguanini

